SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 701)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro delle Finanze

(REVIGLIO)

di concerto col Ministro della Difesa

(SARTI)

e col Ministro del Tesoro

(PANDOLFI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° FEBBRAIO 1980

Norme sui corsi della Scuola di polizia tributaria e sulla frequenza dei corsi della Scuola di guerra dell'Esercito da parte degli ufficiali del Corpo della guardia di finanza

ONOREVOLI SENATORI. — Le peculiari caratteristiche di impiego operativo degli ufficiali del Corpo della guardia di finanza nei servizi di polizia tributaria ed a tutela degli interessi finanziari e politico-economici dello Stato impongono di considerare con particolare attenzione il problema della loro qualificazione professionale.

L'assunto trova conferma nella constatazione che le funzioni affidate all'ufficiale del Corpo si svolgono nell'ambito di attività caratterizzate da spinto tecnicismo operativo, da variabilità di situazioni concrete, da molteplicità di settori di intervento, il tutto inserito in un contesto economico e sociale sempre più esigente verso la pubblica Amministrazione ed esaltato dall'azione del comando e del governo del personale propria dell'organizzazione militare.

Appare, pertanto, indispensabile promuovere e curare al massimo grado la formazione e l'aggiornamento professionale di tali ufficiali facendo nel contempo acquisire ad un ristretto numero di essi un più elevato grado di preparazione che ne consenta l'impiego al comando dei reparti più importanti

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2-3-4

e nella direzione dei più impegnativi servizi di istituto.

In vista di tali scopi, l'unito disegno di legge prevede l'istituzione e lo svolgimento presso la Scuola di polizia tributaria del Corpo di due corsi: il corso di polizia tributaria ed il corso superiore di polizia tributaria.

Al primo è attribuito un carattere formativo-istituzionale essendo rivolto a creare o ad esaltare nei frequentatori la cultura tecnico-professionale di base.

Al secondo sono riservate finalità squisitamente applicative con riconoscimento di larghi spazi attinenti alla tecnica operativa in cui, peraltro, far riconfluire le acquisizioni dottrinarie in possesso dei frequentatori ma suscettibili di ulteriore affinamento ed aggiornamento (articolo 1).

L'iniziativa è intesa, inoltre, a prevedere la partecipazione di due ufficiali della Guardia di finanza ai corsi svolti presso la Scuola di guerra dell'Esercito, partecipazione imposta non solo e non tanto dal desiderio di perpetuare la tradizionale presenza degli ufficiali del Corpo in tale Istituto, ma che è motivata dalla necessità che il Corpo stesso, parte integrante delle Forze armate, cui sono devolute delicate mansioni nell'ambito dell'attuazione del dispositivo di difesa delle frontiere terrestri e marittime, disponga di alcuni ufficiali in possesso di specifica preparazione che ne consenta l'impiego in funzioni di stato maggiore (articolo 11).

Per il soddisfacimento delle suddette esigenze, l'articolo 2 dispone che tutti i capitani vengano chiamati, in ordine di ruolo e nel numero stabilito annualmente con determinazione del Ministro delle finanze, a frequentare, salvo tassativi casi di rinvio, il corso di polizia tributaria.

Il corso, destinato, per gli ufficiali frequentatori, a sostituire i corrispondenti corsi di aggiornamento attualmente svolti presso la Scuola di polizia tributaria, dovrà consentire un approfondito studio della legislazione fiscale, anche alla luce delle esperienze maturate dai frequentatori nella quotidiana attività di servizio, e fornire agli ufficiali la medesima preparazione di base, mettendo tutti nelle identiche condizioni per l'eventuale partecipazione al concorso per l'ammissione al corso superiore di polizia tributaria (articolo 2).

Tale concorso è riservato, come specificato nel successivo articolo 4, ai frequentatori dello stesso corso di polizia tributaria ed è caratterizzato da una delimitazione dei posti disponibili, determinati nel relativo bando in funzione delle esigenze organiche ed operative del Corpo.

Gli articoli 3, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, che disciplinano le modalità di svolgimento del concorso di cui sopra e dettano norme intese a regolare i corsi in questione, non richiedono specifica illustrazione. Si ritiene, tuttavia, opportuno sottolineare la giusta importanza attribuita, in sede di valutazione dei titoli per l'ammissione al corso superiore di polizia tributaria, all'eventuale possesso di un diploma di laurea in discipline economico-giuridiche ed al punteggio riportato al termine del corso di polizia tributaria. Ciò nell'intento di garantire che l'ufficiale possa trarre il massimo profitto dalla frequenza del corso che deve necessariamente caratterizzarsi come un corso a livello post universitario.

Gli articoli 12 e 13 regolano la partecipazione degli ufficiali della Guardia di finanza ai corsi di stato maggiore e superiore di stato maggiore, istituiti dalla legge 28 aprile 1976, n. 192 e svolti presso la Scuola di guerra dell'Esercito.

Per l'ammissione al corso di stato maggiore i capitani del Corpo, in possesso dei requisiti prescritti ai fini dell'avanzamento e giudicati meritevoli dalla Commissione ordinaria di avanzamento, dovranno sostenere e superare le prove di esame previste per gli ufficiali del ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, aventi lo scopo di accertare nei concorrenti il possesso delle fondamentali cognizioni di dottrina militare, indispensabile presupposto per la proficua frequenza del corso di stato maggiore.

Al corso in questione accedono gli ufficiali del Corpo classificatisi ai primi due posti della graduatoria di merito compilata in base ai risultati conseguiti nelle prove di concorso.

Per la partecipazione al successivo corso superiore di stato maggiore, il Comando generale della Guardia di finanza potrà designare gli ufficiali, nel numero massimo di due, che abbiano superato il corso di stato maggiore riportando un voto di profitto finale non inferiore a 24/30.

L'articolo 14 reca norme relative allo svolgimento degli anzidetti corsi, rinviando alle analoghe disposizioni previste per quelli svolti presso la Scuola di polizia tributaria dal presente disegno di legge o, per quanto non previsto, alle disposizioni dettate per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri dalla citata legge 28 aprile 1976, n. 192.

Il superamento dei corsi di polizia tributaria e di stato maggiore con un voto finale non inferiore a 24/30 (per il primo è richiesta anche l'inclusione nel primo terzo della graduatoria di merito) nonchè dei corsi superiore di polizia tributaria e superiore di stato maggiore, costituisce titolo per l'attribuzione di un vantaggio di carriera nella misura stabilita nella tabella allegata, che sostituisce quella annessa alla legge 3 maggio 1971, n. 320 (articolo 15).

L'articolo 16 equipara ai fini dell'attribuzione dei vantaggi suddetti, con le modalità previste dall'articolo 69 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, i due tipi di corsi, escludendo la possibilità di frequentarli entrambi, in tempi successivi, con conseguente acquisizione di un doppio vantaggio di carriera.

L'articolo 17, infine, detta le necessarie disposizioni finali e transitorie.

L'applicazione del disegno di legge non comporta oneri finanziari a carico dello Stato non soltanto perchè la nuova normativa comincerà ad operare dal secondo anno successivo a quello di entrata in vigore della legge, ma anche perchè, come già detto, i nuovi corsi sono destinati a sostituire quelli di aggiornamento che in atto si svolgono presso la Scuola di polizia tributaria, in quanto la frequenza del corso di polizia tributaria per un intero anno scolastico da parte di un elevato numero di capitani, in relazione all'organico del grado, impedisce di allontanare contemporaneamente altri ufficiali dai comandi per non pregiudicare l'efficienza dei reparti. Per cui, in effetti, i corsi in esame sono in alternativa a quelli di aggiornamento.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Presso la Scuola di polizia tributaria della Guardia di finanza vengono svolti i seguenti corsi della rispettiva durata di un anno accademico:

a) corso di polizia tributaria avente carattere formativo-istituzionale ed inteso a completare ed uniformare la preparazione tecnico - professionale degli ufficiali del Corpo;

b) corso superiore di polizia tributaria, inteso ad elevare ulteriormente la preparazione di un'aliquota degli ufficiali che abbiano frequentato il corso di polizia tributaria di cui alla precedente lettera *a*), al fine di abilitarli ad assolvere incarichi operativi di particolare importanza e di perfezionarne la formazione quali comandanti.

Art. 2.

Alla frequenza del corso di polizia tributaria sono destinati tutti i capitani dopo che abbiano compiuto il periodo di comando prescritto ai fini dell'avanzamento. Essi vi sono avviati in ordine di ruolo, nel numero stabilito annualmente dal Ministro delle finanze con propria determinazione, salvo i rinvii dovuti a motivi di servizio ed a gravi motivi di carattere privato, riconosciuti con determinazione del Ministro delle finanze, od a comprovate infermità.

Art. 3.

Agli ufficiali frequentatori del corso di polizia tributaria sono comunicate le votazioni trimestrali, le votazioni riportate agli esami finali espresse in trentesimi e frazioni centesimali e, al termine del corso, la posizione occupata in graduatoria.

La graduatoria è firmata dal comandante generale ed è approvata con decreto mi-

nisteriale e pubblicata nel foglio d'ordini del Corpo.

Art. 4.

Per essere ammessi al corso superiore di polizia tributaria si deve superare apposito concorso per titoli ed esami.

L'ammissione al concorso avviene, a domanda, in ordine di corsi di polizia tributaria e ciascun concorso è riservato, salvo quanto disposto dai commi successivi, ai frequentatori dello stesso corso di polizia tributaria.

L'ufficiale che non ha potuto partecipare al concorso per motivi di servizio o per gravi motivi di carattere privato riconosciuti dal Ministro delle finanze con propria determinazione o per comprovate infermità, può partecipare al primo o al secondo concorso bandito successivamente.

L'ufficiale risultato non vincitore o non ammesso al concorso per insufficienza di titoli può partecipare al primo o al secondo concorso bandito dopo quello non superato o al quale non è stato ammesso.

Il numero di posti da mettere a concorso è stabilito con decreto del Ministro delle finanze in relazione alle esigenze organiche ed operative.

Art. 5.

Sulle domande di ammissione agli esami di cui sopra esprimono parere i superiori gerarchici, fino al comandante di Corpo, e decide la Commissione ordinaria di avanzamento che deve accertare il possesso in misura elevata dei requisiti indicati nell'articolo 26 della legge 12 novembre 1955, numero 1137, estesa, con modificazioni, al Corpo della guardia di finanza con la legge 24 ottobre 1966, n. 887.

Il giudizio di cui sopra si conclude con l'attribuzione di un voto espresso in trentesimi e frazioni centesimali.

Il voto attribuito dalla Commissione ordinaria di avanzamento è maggiorato in ragione di tre trentesimi se l'ufficiale è in possesso di uno o più dei seguenti diplomi di lau-

rea: giurisprudenza; scienze politiche; scienze statistiche e demografiche; scienze statistiche ed attuariali; scienze statistiche ed economiche; economia e commercio; scienze economiche e bancarie; scienze economiche; economia aziendale; economia politica; scienze bancarie ed assicurative; scienze economico-marittime; discipline nautiche.

Il punteggio riportato al termine del corso di polizia tributaria fa media con il voto risultante dall'esame degli altri titoli determinato ai sensi dei commi precedenti.

Art. 6.

Gli esami di concorso per l'ammissione al corso superiore di polizia tributaria consistono nelle seguenti prove:

a) una prova scritta in materia di scienze delle finanze o diritto tributario;

b) una prova orale in materia di scienze delle finanze e diritto tributario;

c) una prova orale in materia di tecnica professionale e di ragioneria generale;

d) una prova orale facoltativa di una delle seguenti lingue estere: inglese, tedesco, francese, spagnolo, con lo scopo di accertare la conoscenza operativa da parte dell'ufficiale della lingua medesima.

Gli ufficiali che intendono sostenere la prova di cui alla precedente lettera *d*) debbono farne esplicita richiesta nella domanda di partecipazione al concorso prevista dal precedente articolo 4.

Alla prova scritta sono ammessi i candidati i quali abbiano ottenuto nella votazione dei titoli di cui al precedente articolo un punto non inferiore a diciotto trentesimi.

Le prove d'esame non si intendono superate se il candidato non abbia conseguito diciotto trentesimi in ciascuna delle prove obbligatorie ed almeno ventuno trentesimi nella media tra le prove anzidette. I candidati che non abbiano superato la prova scritta non sono ammessi alla prova orale.

Il punto di merito dato dalla media del punto ottenuto nella prova scritta e della

media artimetica, fino alla frazione centesimale, dei punti di merito ottenuti nelle prove orali di cui alle tettere *b*) e *c*) è incrementato, per i candidati che abbiano sostenuto la prova facoltativa di lingua estera, riportando l'idoneità, in ragione di:

0,05 se l'idoneità è stata conseguita con i voti 18/30 - 19/30 - 20/30;

1/10 di punto per ogni voto se l'idoneità è stata conseguita con punteggio superiore a 20/30.

Art. 7.

La commissione giudicatrice per le prove di cui al precedente articolo, nominata con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro, è presieduta dal comandante generale della Guardia di finanza ed è composta dal comandante in seconda, da un'ufficiale generale del Corpo in servizio permanente effettivo e da due professori universitari.

Per la prova orale facoltativa di lingue estere la commissione di esami è integrata con un insegnante della lingua prescelta dal candidato.

Ultimati gli esami la predetta commissione procede alla formazione della graduatoria generale dei candidati in base alla media tra il punto riportato da ciascuno di essi nella valutazione di cui al precedente articolo 5 e la media dei voti riportati nelle prove di esame determinata ai sensi del precedente articolo 6.

La graduatoria generale è firmata dal comandante generale ed è approvata con decreto ministeriale e pubblicata sul foglio d'ordini del Corpo.

Art. 8.

Con decreto del Ministro delle finanze sono stabiliti i programmi di esame e le modalità di svolgimento del concorso, le cause di esclusione dallo stesso nonchè i casi di revoca del giudizio di idòneità conseguito ai sensi del precedente articolo.

Art. 9.

Sono definitivamente esclusi dal corso superiore di polizia tributaria gli ufficiali che ne vengano dimessi per ragioni disciplinari. Il provvedimento è adottato dal Ministro delle finanze, su proposta del comandante generale della Guardia di finanza, sentito il parere di una commissione da lui nominata.

Art. 10.

Agli ufficiali frequentatori del corso superiore di polizia tributaria sono comunicate, alla fine del corso, le votazioni trimestrali, le votazioni riportate agli esami finali, espresse in trentesimi e frazioni centesimali, nonchè il giudizio di idoneità o quello di non idoneità e la posizione occupata in graduatoria.

La graduatoria è firmata dal comandante generale ed è approvata con decreto ministeriale e pubblicata nel foglio d'ordini del Corpo.

Art. 11.

A ciascuno dei corsi svolti presso la Scuola di guerra dell'Esercito, previsti dall'articolo 1 della legge 28 aprile 1976, n. 192, possono essere ammessi due ufficiali del Corpo della guardia di finanza.

Art. 12.

I capitani del Corpo della guardia di finanza, che abbiano compiuto il periodo di comando prescritto ai fini dell'avanzamento, possono essere ammessi, a domanda e per una sola volta, se ritenuti meritevoli dalla Commissione ordinaria di avanzamento, agli esami del concorso previsto dall'articolo 4 della legge 28 aprile 1976, n. 192, per i capitani del ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, sempre che non superino il trentottesimo anno di età al 31 dicembre dell'anno di inizio del corso di stato maggiore.

I capitani risultati ai primi due posti della graduatoria di merito compilata sulla base dei risultati degli esami di cui al precedente comma sono ammessi a frequentare il corso di stato maggiore.

Art. 13.

Il Comando generale della Guardia di finanza su concorde parere della Commissione ordinaria di avanzamento designa, per la frequenza del corso superiore di stato maggiore, gli ufficiali del Corpo che abbiano superato il corso di stato maggiore riportando un punteggio non inferiore a ventiquattro trentesimi.

Art. 14.

La partecipazione degli ufficiali della Guardia di finanza ai corsi svolti presso la Scuola di guerra dell'Esercito può essere rinviata nelle condizioni e con le modalità previste dagli articoli 2 e 4 della presente legge.

Per l'esclusione dai corsi di cui sopra si applicano le disposizioni di cui al precedente articolo 9.

Per quanto non previsto dalla presente legge valgono, in quanto applicabili, le disposizioni dettate per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri dalla legge 28 aprile 1976, n. 192.

Art. 15.

La tabella n. 2 allegata alla legge 24 ottobre 1966, n. 887, quale risulta sostituita da quella annessa alla legge 3 maggio 1971, numero 320, è sostituita dalla tabella allegata alla presente legge.

Art. 16.

Ai fini dell'applicazione dell'ultimo comma dell'articolo 69 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, i titoli conseguenti al superamento dei corsi di polizia tributaria e superiore di polizia tributaria sono considerati rispettivamente

uguali a quelli conseguenti al superamento dei corsi di stato maggiore e superiore di stato maggiore.

La frequenza di uno dei corsi previsti ai punti 1) e 2) della tabella allegata, anche se verificatasi precedentemente all'entrata in vigore della presente legge, esclude la possibilità dell'ammissione alla frequenza di uno degli altri corsi.

Art. 17.

Le norme relative allo svolgimento dei corsi di polizia tributaria e superiore di polizia tributaria entreranno in vigore nel secondo anno successivo a quello di pubblicazione della presente legge sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Nell'anno di entrata in vigore della presente legge, sono avviati alla frequenza del primo corso di polizia tributaria i capitani, in possesso del periodo di comando prescritto ai fini dell'avanzamento e nel numero stabilito con propria determinazione dal Ministro delle finanze, a partire dal primo dei capitani non compreso nel primo terzo dell'organico del grado quale risulta fissato al 1° gennaio dell'anno di pubblicazione della presente legge.

Agli ufficiali, che nell'anno di pubblicazione della presente legge e nei due anni successivi abbiano frequentato o si trovino a frequentare il corso superiore di polizia tributaria o i corsi di stato maggiore e superiore di stato maggiore, il vantaggio di carriera è attribuito secondo quanto stabilito dalla tabella n. 2 annessa alla legge 3 maggio 1971, n. 320 come modificata dalla presente legge.

TABELLA

VANTAGGI DI CARRIERA PER GLI UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE

Titolo per conseguire il vantaggio di carriera	Aliquote di organico per gradi (*a*)		
	Capitano	Maggiore	Ten. Col.
1. Corsi svolti presso la Scuola di polizia tributaria:			
a) corso di polizia tributaria. Essere compreso nel primo terzo della graduatoria finale ed avere riportato un punto di classifica finale non inferiore a 24/30;	1/28 dell'organico del grado	1/16 dell'organico del grado	—
b) corso superiore di polizia tributaria. Avere superato il corso.	—	1/8 dell'organico del grado	1/15 dell'organico del grado
2. Corsi svolti presso la Scuola di guerra dell'Esercito:			
a) corso di stato maggiore. Avere superato il corso con un punto di classifica finale non inferiore a 24/30;	1/28 dell'organico del grado	1/16 dell'organico del grado	—
b) corso superiore di stato maggiore. Avere superato il corso.	—	1/8 dell'organico del grado	1/15 dell'organico del grado

(*a*) Le frazioni uguali o superiori a 0,5 sono arrotondate all'unità per eccesso.